

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6187 del 01/12/2022
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), via del Convento n. 48. Proroga autorizzazione unica per l'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca REV modello GCR 100, matricola n. 10738/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6505 del 01/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), via del Convento n. 48. **Proroga autorizzazione unica** per l'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi **marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03.**

#### LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che la ditta **MANUCCI FRATELLI DI MANUCCI ROBERTO, STEFANO E SETTIMIO S.n.c.** è titolare dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012. per un impianto mobile di recupero di rifiuti, marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R5 e R13), prorogata con DET-AMB-2022-4902 del 27.09.2022 fino al 31.12.2022;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 04.04.2022, acquisita al PG n. 55500/22, con cui la ditta **MANUCCI FRATELLI DI MANUCCI ROBERTO, STEFANO E SETTIMIO S.n.c.** chiede il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 59036 del 08.04.2022;
- la nota PG n. 59017 del 08.04.2022 con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae-Servizio Territoriale l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;
- la nota PG n. 70638 del 29.04.2022 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, fissata per il giorno 31.05.2022;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 31.05.2022, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 91794 del 01.06.2022, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa espressa nella seduta della conferenza del 31.05.2022;

Atteso che, con nota PG n. 95125 del 08.06.2022, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 31.05.2022, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, allegato alla nota, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la documentazione integrativa acquisita al PG n. 112027 del 06.07.2022;

Vista la nota PG n. 136421 del 18.08.2022 con cui è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 14.09.2022;

Evidenziato che con DET-AMB-2022-4902 del 27.09.2022, è stato dato atto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, l'attività di recupero rifiuti autorizzata con D.G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012, relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03, poteva proseguire in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione stessa fino alla conclusione del procedimento di rinnovo

dell'autorizzazione avviato con nota PG/2022/59036 del 08.04.2022, e comunque non oltre il 31.12.2022, prevedendo inoltre l'estensione della validità della garanzia finanziaria fino al 31.12.2024;

Evidenziato che la Conferenza, nella seduta tenutasi in modalità telematica in data 14.09.2022:

- ha ritenuto che la documentazione presentata non fosse completa di quanto richiesto e ha condiviso la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ha dato mandato alla responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90, inviata con nota PG n. 164907 del 07.10.2022, con la quale sono stati comunicati alla ditta **MANUCCI FRATELLI DI MANUCCI ROBERTO, STEFANO E SETTIMIO S.n.c.** i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90: *la documentazione presentata non risulta completa ed esaustiva rispetto a quanto richiesto. In particolare i "Protocolli di gestione" delle attività atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EoW) ottenuti non ottemperano a quanto previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006" pubblicate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ovvero il Manuale Operativo ed i suoi Allegati risultano contraddittori negli aspetti indicati nel verbale della seduta;*
- ha precisato che il superamento dei motivi ostativi sarebbe potuto avvenire mediante la presentazione della documentazione sopra citata;

Vista la nota acquisita al PG n. 169551 del 17.10.2022, con cui la ditta **MANUCCI FRATELLI DI MANUCCI ROBERTO, STEFANO E SETTIMIO S.n.c.** ha trasmesso le documentazione richiesta al fine di superare i motivi ostativi sopra riportati;

Dato atto che con nota PG n. 185221 del 10.11.2022 è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 25.11.2022;

Dato atto che in data 4 novembre 2022 è entrato in vigore il D.M. 27 settembre 2022, n. 152 che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 e possono essere denominati "aggregati recuperati";

In particolare l'art. 6 del regolamento prevede che il produttore di aggregati recuperati applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento;

Considerato che il decreto concede alle ditte già autorizzate all'operazione di recupero R5 su rifiuti inerti un tempo per l'adeguamento ai nuovi criteri, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 152/22 pari a 180 giorni;

Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda Ausl Romagna, Dipartimento di sanità pubblica di Cesena con nota del 31.05.2022, PG/2022/193562 del 24.11.2022;

Evidenziato che la Conferenza, nella seduta tenutasi in modalità telematica in data 25.11.2022, ha informato la ditta **MANUCCI FRATELLI DI MANUCCI ROBERTO, STEFANO E SETTIMIO S.n.c.** che Arpaè non può rilasciare un'autorizzazione relativa ad end of waste provenienti da rifiuti inerti in assenza del rispetto dei requisiti previsti dallo stesso, che nel caso specifico della ditta consistono nell'assenza della certificazione UNI ISO 9001, e nella presenza di un codice EER (170802) non ricompreso tra quelli previsti dal decreto, e pertanto ha ritenuto opportuno interrompere i termini del procedimento di rinnovo fino alla presentazione della documentazione aggiuntiva atta ad ottenere l'aggiornamento previsto dall'art. 8 del D.M. 152/22, che dovrà pervenire entro il 03.05.2023;

Acquisita al PG n. 195518 del 28.11.2022 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpaè resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 25.11.2022, comprensiva delle valutazioni ai sensi dell'art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e alla Delibera del Consiglio SNPA del

23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22;

Vista la nota PG n. 197463 del 01.12.2022, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 25.11.2022, è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Considerato inoltre che l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *"l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate"*.

Dato atto che la ditta ha presentato la domanda entro la scadenza dell'autorizzazione e che i tempi del procedimento relativo al rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti sono stati interrotti in data 01.12.2022, con nota PG n. 197463 per sopravvenuto cambiamento normativo e riprenderanno alla presentazione della documentazione atta ad ottenere l'aggiornamento previsto dall'art. 8 del D.M. 152/22;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione dei tempi di adeguamento previsto dal D.M. 152/22 nonché dei tempi del procedimento di rinnovo, prorogare l'autorizzazione vigente fino al 03.11.2023 e chiedere pertanto che la validità della garanzia finanziaria prestata sull'impianto, in scadenza al 31.08.2024 venga estesa fino al 03.11.2025, conformemente a quanto prescritto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. 1991/03 e dal presente atto, oltre ad essere aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Dato atto che i termini per l'aggiornamento della garanzia finanziaria fissati dal punto 3 della DET-AMB-2022-4902 del 27.09.2022 scadevano il 26.11.2022, ma che visti gli esiti della Conferenza del 25.11.2022 è necessario estendere ulteriormente la validità della garanzia finanziaria, si ritiene opportuno sostituire con il presente atto il punto 3 della DET-AMB-2022-4902 del 27.09.2022 e non procedere alla diffida della ditta per la mancata presentazione dell'aggiornamento della garanzia finanziaria di cui sopra nei tempi previsti;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 08.11.2022 la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** risulta iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Acquisito al PG n. 197407 del 01.12.2022 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti pro-tempore della ditta in oggetto;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Viste:

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.2015 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

## DETERMINA

1. **di dare atto** che, per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, conformemente a quanto disposto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, l'attività di recupero rifiuti della ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), via del Convento n. 48, oggetto dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012, relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03, può proseguire in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione stessa **fino alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione avviato con nota PG/2022/59036 del 08.04.2022, interrotto con nota del 01.12.2022, PG n. 197463 e comunque non oltre il 03.11.2023;**
2. **di stabilire** che, entro **60 giorni** dalla data del presente atto, **e comunque prima dell'avvio di una nuova campagna di attività**, la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 venga estesa fino al **03.11.2025**, aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento e volturata al nuovo Ente Beneficiario - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Arpae - Via Po 5, 40139 Bologna;
  - a. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - b. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - c. le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
  - d. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - e. **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;**
3. **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012, e successive modifiche e integrazioni, delle quali rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
4. **di dare atto** che l'obbligo di presentazione della garanzia finanziaria ai sensi di quanto disposto dalla DET-AMB-2022-4902 del 27.09.2022 è sostituito dal punto 3 del presente dispositivo;
5. **di ricordare** che per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività sul territorio

nazionale, fatta salva l'applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06 nei casi previsti dalla normativa vigente, l'interessato ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Autorità competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività (caratteristiche del sito, tipologie e quantitativi di rifiuti da avviare a recupero, planimetria dell'area di intervento, localizzazione dei recettori sensibili, durata della campagna, ecc.). Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'autorizzazione e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;

6. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
7. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. **di fare salvi**:
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
10. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, e per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, e all'Azienda USL Romagna - DSP di Cesena.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
Dr.ssa Tamara Mordenti  
*documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**